



COMUNE DI NAPOLI

**Area Viabilità e Trasporto Pubblico  
Servizio Viabilità e Traffico**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 193 del 12/06/2020**

**OGGETTO:** istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori nelle due canne del sottopasso di via Claudio, dalle ore 7:30 alle ore 16:30 dei giorni: dal 15/06/2020 al 19/06/2020; dal 22/06/2020 al 26/06/2020; dal 29/06/2020 al 01/07/2020 (per la canna di sinistra - tunnel inferiore), e dei giorni: dal 02/07/2020 al 03/07/2020; dal 06/07/2020 al 10/07/2020; dal 13/07/2020 al 17/07/2020 (per la canna di destra - tunnel superiore).

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, con nota PG/2020/388471 del 03/06/2020, al fine di consentire l'esecuzione delle attività di lavaggio del sottopasso di via Claudio, ha comunicato la necessità di procedere alla chiusura alternata delle due corsie del sottopasso di via Claudio, secondo il cronoprogramma di seguito dettagliato:

Chiusura della corsia di sinistra (tunnel inferiore):

- dal 15/06/2020 al 19/06/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

- dal 22/06/2020 al 26/06/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

- dal 29/06/2020 al 01/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30.

Chiusura della corsia di destra (tunnel superiore):

- dal 02/07/2020 al 03/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

- dal 06/07/2020 al 10/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

- dal 13/07/2020 al 17/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30.

- il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche con la suddetta nota PG/2020/388471 del 03/06/2020 ha chiesto in particolare al Servizio Polizia Locale U.O. di voler garantire l'assistenza necessaria per il tempo strettamente necessario alla chiusura della carreggiata.
- Il traffico potrà essere deviato alternativamente sulla canna adiacente non interessata dai lavori.

**Visto che:**

- con nota PG/2020/225429 del 13/03/2020 la "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni" è stata sospesa per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 invitando i Servizi a procedere autonomamente;
- per richieste simili la suddetta "Conferenza Permanente dei Servizi" ha espresso in passato pareri favorevoli.

**Ritenuto** che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

**Letti** altresì il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. n. 267/2000,

**ORDINA**

**A) Istituire il divieto di transito veicolare nella canna sinistra (tunnel inferiore) del sottopasso di via Claudio nei seguenti giorni:**

- dal 15/06/2020 al 19/06/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

- dal 22/06/2020 al 26/06/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

- dal 29/06/2020 al 01/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30.

**B) Istituire il divieto di transito veicolare nella canna destra (tunnel superiore) del sottopasso di via Claudio nei seguenti giorni:**

- dal 02/07/2020 al 03/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;
- dal 06/07/2020 al 10/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;
- dal 13/07/2020 al 17/07/2020 inizio lavori dalle ore 7:30 fine lavori alle ore 16:30;

L'impresa esecutrice dei lavori durante la fasi di intervento, dovrà garantire la sicurezza e ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'orario lavorativo di ogni giorno, garantendo la viabilità nei due tunnel, nonché, al termine dei lavori, il ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e di preavviso nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

**Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.**

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessari per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente  
Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.